



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Delibera n° 10 del 27/01/2021

OGGETTO:

Affidamento del servizio di custodia e mantenimento cani randagi, canile sanitario. Approvazione schema di convenzione anno 2021 e atto di indirizzo al servizio finanziario.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 14:00 nella preposta sala delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
Sindaco	Avv. Rosaria Amalia Capparelli	x
Assessore	Porco Michele	x
Assessore	Zupo Vincenzo	x

Presenti: 3

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Rosaria Amalia Capparelli in qualità di Sindaco

LA GIUNTA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATA:

- La legge n. 281 del 14 agosto 1991” Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e successive modificazioni;
- La legge regionale n. 41 del 05/05/1990 avente ad oggetto: “Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali “che l’art. 2 “Competenze degli Enti Locali” e “Rifugi per animali”, prevede che i Comuni, singoli o associati e le comunità montane provvedano ad ospitare nei canili sanitari e canili rifugio i cani randagi catturati nel territorio di competenza;

VISTO che le Amministrazioni Comunali, nel caso in cui non dispongano di un proprio canile, si possono convenzionare con canili privati gestiti da associazioni, cooperative o privati al fine di poter ricoverare gli animali d’affezione, dopo il periodo di osservazione presso il canile gestito direttamente dalla ASL;

VISTO la proposta avanzata dalla ditta “Cino Sport Srl” di Mendicino (CS), via Bombini 1, con la quale si offre il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale per la durata di un anno, rinnovabile, alle condizioni sotto riportate:

- Per custodia e mantenimento nel canile sanitario € 80,00 mensili, oltre oneri di legge, (0-1 cane a rotazione);
- Custodia e mantenimento per ogni ulteriore cane € 2,65, oltre oneri, al giorno;

VISTO l’allegato schema di convenzione “per il servizio di affidamento, custodia e mantenimento cani randagi”, composta da numero diciotto articoli;

RITENUTO necessario di approvare, l’allegato schema di convenzione per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi, ex legge 291/91, da sottoscrivere per il corrente anno, eventualmente rinnovabile, relativo ai servizi di canile sanitario e canile rifugio, al fine dell’assolvimento degli obblighi di legge in materia;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato il bilancio di previsione 2020, la relazione previsionale e programmatica 2020/2022 e il bilancio pluriennale 2020/2022;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 14.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l’anno 2020/2022, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del T.U.E.L;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione;

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato schema di convenzione relativo al servizio in argomento demandando al servizio finanziario i conseguenti adempimenti per l’affidamento;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITI i pareri, favorevoli, dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art.49 D.lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il D.lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni

PROPONE

1. Le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare l'allegato schema di convenzione, composto di diciotto articoli, proposto dalla ditta "Cino Sport Srl" di Mendicino, per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi, ex legge 281/91, relativo ai servizi di canile sanitario e canile rifugio per l'anno 2021, a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, rinnovabile;
3. Di demandare al servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto per procedere all'affidamento del servizio in oggetto alla precitata ditta ricorrendone i requisiti di legge, assegnando allo stesso un budget di spesa complessiva stimata di € 6.000,00;
4. Di imputare la somma derivante dalla presente convenzione sui fondi previsti al capitolo 2458 - Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macro aggregato 3 del bilancio di previsione 2021 in corso di formazione;
5. Di dichiarare la immediata esecutività dell'atto ai sensi del art.134 comma 4 del Dlgs 18.08.2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento dei contratti di contabilità;

Visto il D.lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto i pareri, favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di approvare la proposta riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s' intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO
COMUNALE DI SAN BENEDETTO ULLANO PER IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO.**

Al fine di adempiere a quanto previsto dai provvedimenti normativi Legge n. 281/91 (Legge Nazionale) e dalla Legge Regionale n. 41/90 (Legge Regione Calabria) per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo, i Comuni assicurano, la custodia ed il mantenimento dei cani, in strutture proprie o convenzionate tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati".

Premesso che la vigente normativa stabilisce che gli animali vaganti catturati non possano essere soppressi ma vengano, qualora non restituiti al proprietario, ricoverati in strutture rifugio e dispone l'obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali stessi.

Considerato che

- il Comune di SAN BENEDETTO ULLANO non dispone di una struttura per il ricovero dei cani;
- la Società Cino Sport Srl, dispone di una struttura adeguata al servizio da effettuare ed ha dichiarato la propria disponibilità alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune di SAN BENEDETTO ULLANO,
- con la presente convenzione il canile assume una funzione pubblica

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

il Comune di SAN BENEDETTO ULLANO - C.F. _____ - P.I. _____, in persona del Responsabile del Servizio _____, nato a _____, () il __/__/____, nella sua qualità di funzionario il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, giusta delibera di giunta comunale nr. __ del __/__/2021.

E

la Società **CINO SPORT S.r.l.**, con sede in MENDICINO (CS) alla Via Bombini, n.1, C.F. e Partita I.V.A.: 03721990780, numero REA CS-253460, PEC: cinosportsrl@legalmail.it, capitale sociale euro 30.00,00 i.v., nella persona dell'amministratore unico nonché legale rappresentante Sig. Bruno Arturo, nato ad Aiello Calabro (CS) il 20 gennaio 1953, d'ora in poi definita per brevità "**CINO SPORT SRL**",

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

CANILE SANITARIO

Art. 1

Ai fini del ricovero, mantenimento e cura dei cani catturati per opera della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (di seguito ASP Cosenza) per conto del Comune di SAN BENEDETTO ULLANO (di seguito chiamato Comune) e non reclamati da privati cittadini entro i termini di legge previsti dalla cattura, si impegna a garantire nei modi, con i requisiti e con gli oneri ed obblighi sotto precisati.

La Società "CINO SPORT SRL" conferma sotto la propria responsabilità di essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario, sia di carattere amministrativo e fiscale, per ciò che riguarda lo svolgimento dell'attività di custodia ed il mantenimento di tutti i tipi di cani.

Inoltre, si specifica che le strutture del canile sanitario sono costruite da box agevolmente lavabili e disinfettabili in modo di garantire la massima igiene, con dimensioni e caratteristiche tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati, nonché il canile sanitario dispone dei seguenti locali ad esclusivo utilizzo del Servizio Veterinario – UO Igiene Urbana Veterinaria dell'ASP di Cosenza: ambulatorio, sala visita, sala chirurgica, sala post-operatorio, toilette per cani, locale per ufficio, magazzino per farmaci e materiale veterinario, locale per spogliatoio e servizi igienici.

Art. 2

La Società "CINO SPORT SRL" provvede alla custodia e al mantenimento nel Canile Sanitario, da zero ad un cane, a rotazione, per un totale massimo di 31 (trentuno), giornate/cane mensili, per conto del Comune di SAN BENEDETTO ULLANO, accettando i cani dalle ore 7:30 alle ore 14:00, da lunedì a venerdì (ricadenti non festivi), nonché concedendo ad ogni buon fine, la reperibilità H/24 di tutti i giorni, per il ricovero urgente dei cani pericolosi e gravemente ammalati,

previa telefonata. Inoltre, collabora con i Veterinari dell'A.S.P. provinciale di Cosenza per il lavoro manuale sui cani mettendo a disposizione degli stessi gratuitamente l'uso dell'ambulatorio esistente presso il canile sanitario. Le richieste di cattura inviate all'ASP Servizio Veterinario dovranno essere comunicata anche alla società Cino Sport Srl all'indirizzo di posta certificata: cinosportsrl@legalmail.it al fine di meglio organizzare la gestione degli ingressi al canile.

Art. 3

Per quanto menzionato nell'art. 2, il Comune, corrisponderà alla Società "CINO SPORT SRL" una cifra mensile di € 80,00 (ottanta euro e zero centesimi) più oneri di legge se previsti.

Art. 4

Laddove il Comune dovesse avere necessità di ricoverare un numero maggiore di giornate/cani mensili e sempre che esista, presso la Società "CINO SPORT SRL", la necessaria disponibilità - da concordare per iscritto - il corrispettivo giornaliero da versare sarà pari ad € 2,65 (due euro e sessantacinque centesimi), al giorno oltre oneri di legge se previsti a cane.

Art. 5

Entro l'ultimo giorno d'ogni mese sarà emessa la fattura elettronica, riguardante i servizi resi dal canile sanitario previsti dalla presente convenzione; in aggiunta, qualora si verificasse, è previsto un costo di € 80,00 (ottanta euro e zero centesimi), per lo smaltimento di una carcassa dell'eventuale cane deceduto nel mese, con trasmissione elettronica del documento fiscale attraverso la piattaforma ministeriale, entro i termini fissati dalla legge.

Inoltre, il Comune intende avvalersi dei servizi aggiuntivi come segue che nella presente convenzione vengono già preconcordati dalle parti:

- ingresso di emergenza in orari diversi da quanto specificato nell'art. 2 punto 1, € 40,00 (quaranta euro e zero centesimi), oltre oneri di legge se previsti;
- per i cani che il Comune intende riammettere sul territorio e per quelli di quartiere, il costo per giornata/cane, relativo al ricovero ed alle relative incombenze, sarà pari ad € 6,00 (sei euro e zero centesimi), oltre oneri di legge se previsti da corrispondersi alla Società CINO SPORT SRL.

I cani che verranno riammessi sul territorio dovranno comunque essere ritirati da personale autorizzato del Comune presso il Canile Sanitario della Società "CINO SPORT SRL".

Art. 6

1. La presente convenzione per il canile sanitario avrà durata fino al 31/12/2021, decorrente dalla data del 01/01/2021 e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno se una delle parti non ne comunichi la cessazione tramite PEC o lettera A/R. Il presente accordo potrà essere risolto anticipatamente e nel caso in cui si verificasse tale ipotesi contrattuale sarà scelto il canile sanitario che dovrà sorgere a sud della provincia di Cosenza come previsto dal DCA nr. 67 del 06/03/2018.

2. La Società "CINO SPORT SRL" dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste, alle condizioni della presente convenzione, fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, ai sensi del l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.

Art. 7

REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI.

I prezzi evidenziati nella presente convenzione non sono soggetti a revisione.

Art. 8

I cani saranno accettati nel Canile Sanitario dalla Società "CINO SPORT SRL" se gli stessi saranno accompagnati da una scheda firmata da un componente del Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Cosenza, e da personale autorizzato del Comune, oppure da comunicazione scritta da parte del medesimo Ente.

Art. 9

La Società "CINO SPORT SRL" è delegata dal Comune ad eseguire le pratiche di eventuali affidamenti dei cani a favore di tutte le persone che ne fanno richiesta, solo dopo aver ricevuto il nulla-osta dal Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Cosenza. Per l'affido sarà utilizzato il modello inviato dal Servizio Veterinario Sanità Animale con prot nr. 1226/sv/r del 08/05/2020. Il carteggio concernente gli affidamenti sarà spedito al Comune di volta in volta tramite PEC per gli adempimenti di carattere burocratico/amministrativo a cura del Comune.

Le pratiche d'adozione e le visite ai cani, considerati affidabili dal Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Cosenza, nonché la consegna degli stessi cani, sarà eseguita da operatori/responsabili della Società "CINO SPORT SRL" ogni lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (ricadenti non festivi).

Qualora nei confronti degli affidatari dovesse sopravvenire una causa di impossibilità al mantenimento dei cani adottati, previo nulla-osta da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Cosenza, potranno essere riconsegnati presso il Canile Sanitario "CINO SPORT SRL" a spese del Comune, sempre che non sia scaduta la presente convenzione.

Art. 10

I cani dopo aver ricevuto tutte le profilassi da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Cosenza, su comunicazione scritta dello stesso Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Cosenza, senza essere ritirati dal Comune per la riammissione sul territorio, saranno presi in carico e collocati nel Canile Rifugio di Mendicino Contrada Terredonniche/Vignocaldo, 13 gestito dalla stessa Società "CINO SPORT SRL".

CANILE RIFUGIO

Art. 12

I cani verranno ingressati nel canile rifugio come previsto dal DCA della Regione Calabria nr. 67 del 06/03/2018.

Art. 13

La Società "CINO SPORT SRL", dichiara che i requisiti strutturali del canile rifugio sono adeguati in base al DCA della Regione Calabria nr. 67/2018.

I cani ospitati presso il canile rifugio di Mendicino C.da Terredonniche/Vignocaldo usufruiscono dei seguenti servizi e delle seguenti attività:

- Custodia e mantenimento dei cani nel rispetto delle norme che tutelano il loro benessere;
- Visite Sanitarie Periodiche - una volta all'anno oppure più volte in caso di necessità - documentate informaticamente, con stampa dei documenti all'occorrenza, oppure inviate al Comune in formato PDF. La visita sanitaria periodica comprende
 - o Esame obiettivo generale del soggetto descrivendo ogni singola voce;
 - o Profilassi Vaccinale per l'immunizzazione da Parvovirus CPV, Cimurro CDV, Adenovirus canino di tipo II CAV-2, Leptospirosi, Virus della Parainfluenza CPiV; la profilassi vaccinale tiene conto delle **Linee guida WSAVA per la vaccinazione del cane.**
 - o Trattamento verso gli endoparassiti una volta l'anno con compresse a base di Febantel, Pyrantel e Praziquantel; il trattamento può essere ripetuto in caso di infezioni persistenti (con documentazione nella scheda clinica);
 - o Trattamento verso gli ectoparassiti effettuata con spot-on a base di Fipronil e Permetrina o con spray repellenti applicati da metà marzo a metà ottobre. Nei soggetti con rogna demodettica vengono usati dei prodotti spot-on a base di imidacloprid e moxidectina ogni sette giorni per un mese o comunque fino alla negativizzazione del raschiato cutaneo, o utilizzate compresse masticabili a base di Afoxolaner et al.

I Cani arrivati dal canile sanitario con diagnosi di leishmaniosi sono valutati clinicamente e trattati secondo le linee guida Istisan 04/12; inoltre, vengono applicati collari *antifeeding* dall'inizio di maggio alla metà di novembre (con documentazione allegata).

Ai soggetti presenti nel canile rifugio che presentano sintomi clinici riferibili a Leishmania, Ehrlichia e/o Rickettsia verranno eseguiti prelievi sierologici per controlli diagnostici ed inviati all'IZS Sperimentale del Mezzogiorno come sede referente per le diagnosi di Leishmania ed Ehrlichia e Rickettsia e avviate nei soggetti eventualmente positivi le cure necessarie. Le suddette cure restano a carico dell'Ente proprietario (Comune) il cui costo non è possibile prevederlo preventivamente perché il medesimo varierà in base al peso del cane e al tipo di cura da adottare.

Nel caso di trasferimento/adozioni fuori Regione, le analisi di Leishmania, Ehrlichia e Rickettsia occorrenti per il rilascio - da parte dell'ASP - del modello "A" dovranno essere autorizzate ed a carico dell'Ente proprietario.

I costi per le analisi applicati dall'IZS sono i seguenti: Leishmania € 7,62 (sette/62) più iva, Ehrlichia € 7,22 (sette/22) più iva, Rickettsia € 7,22 (sette/22) più iva, puntato linfonodale in caso di analisi dubbie relative alla Leishmania € 25,30 (venticinque/30), prelievi, provette e trasposto a carico del canile Cino Sport Srl presso IZS di Cosenza è di € 8,20 (otto/20) più iva.

La Società "CINO SPORT SRL", provvederà a redigere "Schede Anagrafiche e Comportamentali" corredate di foto, a disposizione dell'Ente proprietario al fine di favorire l'adozione dei propri cani. Si precisa che le schede saranno redatte da un equipé formata da: Medico Veterinario Comportamentalista, Educatore cinofilo oppure Addestratore cinofilo coadiuvati da operatori del canile.

Per quanto attiene le giornate di apertura al pubblico del canile rifugio si stabilisce sin da ora il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e la seconda domenica di ogni mese dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con presenza di personale abilitato ed autorizzato al ricevimento del pubblico.

Il nutrimento, fornito quotidianamente dalla Società "CINO SPORT SRL", deve essere, nella quantità e nella qualità adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

L'alimentazione deve essere esclusivamente a base di mangime secco, a parte rari casi individuati dal responsabile dell'alimentazione, in cui sarà somministrato mangime di diversa natura.

La quantità di mangime versata nelle ciotole deve essere rapportata alla mole e alla caratteristica del cane.

I cani ricoverati devono avere costantemente a disposizione acqua da bere.

Il gestore dovrà garantire l'assistenza sanitaria attraverso personale medico veterinario direttamente incaricato.

Le prescrizioni dettate dal veterinario per gli animali bisognosi di cure sanitarie dovranno essere rispettate, sia in ordine all'alimentazione che ai medicinali.

Ai fini di una corretta prevenzione sanitaria il veterinario incaricato deve controllare periodicamente gli animali.

In caso di decesso, lo smaltimento della carcassa avverrà attraverso l'incenerimento tramite Ditta autorizzata cui la Società Cino Sport Srl è convenzionata.

Eventuali zoonosi dovranno essere segnalate al servizio veterinario competente per territorio.

Ai cani deve essere garantito sufficiente spazio all'interno dei box e possibilità di movimento nel rispetto delle condizioni dettate dalle norme vigenti.

Inoltre, si chiarisce che i cani usciranno nei recinti di sgambatura ove verranno liberati due/tre volte a settimana; nei suddetti recinti sono presenti giochi e arricchimento ambientale, disponibili all'uso dei volontari se presenti.

Per i servizi sopra elencati il prezzo giornaliero per ogni cane è di euro 2,65 (due euro e sessantacinque centesimi) oltre oneri di legge se previsti.

Entro l'ultimo giorno d'ogni mese sarà emessa la fattura elettronica riguardante i servizi resi dal canile rifugio previsti dalla presente convenzione.

In aggiunta, qualora si verificasse, è previsto un costo di € 80,00 (ottanta euro e zero centesimi) per lo smaltimento di una carcassa dell'eventuale cane deceduto nel mese, con trasmissione elettronica del documento fiscale attraverso la piattaforma ministeriale, entro i termini fissati dalla legge.

Art. 14

1. La presente convenzione per il canile rifugio avrà durata fino al 31/12/2022, decorrente dalla data dell'01/01/2021 e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno se una delle parti non ne comunichi la cessione tramite PEC o lettera A/R.

2. La Società "CINO SPORT SRL" dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste, alle condizioni della presente convenzione, fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, ai sensi del l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.

Art. 15

La Società "CINO SPORT SRL" è delegata dal Comune ad eseguire le pratiche di eventuali affidamenti dei cani a favore di tutte le persone che ne fanno richiesta.

La Società "CINO SPORT SRL" fa presente che è convenzionata con Associazioni animaliste, giusto quanto previsto dal DCA nr. 67 del 06/03/2018 del Commissario ad ACTA della Regione Calabria suddette associazioni curano le procedure

per le adozioni fuori Regione che saranno effettuate in base alla nota DGSAF NR. 1462 DEL 23/01/2020 emanata dal Ministero della Salute. Per l'affido sarà utilizzato il modello inviato dal Servizio Veterinario Sanità Animale con prot nr. 1226/sv/r del 08/05/2020.

Il carteggio concernente gli affidamenti sarà spedito al Comune di volta in volta tramite PEC per gli adempimenti di carattere burocratico/amministrativo a cura del Comune.

Le pratiche d'adozione e le visite ai cani, nonché la consegna degli stessi cani, sarà eseguita dalla Società "CINO SPORT SRL" il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 (ricadenti non festivi) e la seconda domenica di ogni mese dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Qualora nei confronti degli affidatari dovesse sopravvenire una causa di impossibilità al mantenimento dei cani adottati, previo nulla-osta da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Cosenza, potranno restituirli presso il Canile Sanitario "CINO SPORT SRL" a spese del Comune di SAN BENEDETTO ULLANO, sempre che non sia scaduta la presente convenzione.

Art. 16

REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI.

I prezzi evidenziati nella presente convenzione per il Canile Rifugio non sono soggetti a revisione.

Art. 17

L'intero importo delle fatture (canile sanitario e canile rifugio) dovranno essere pagate a cura del Comune di SAN BENEDETTO ULLANO sul c/c nr. 000000139416 acceso presso la B.C.C. CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI, Filiale di MENDICINO (CS), S.P. Pasquali, codice ABI 07062, codice CAB 70020,

codice IBAN: "IT-87-S-07062-70020-000000139416"

entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della fattura.

Nel caso in cui il Comune dovesse ritardare, per qualunque ragione, il pagamento dei corrispettivi pattuiti, è fatto salvo il diritto della Società "CINO SPORT SRL" di non accettare altri ingressi (eccetto per i cani aggressivi e bisognosi di cure) e di recedere dal contratto con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da effettuarsi tramite PEC oppure posta A/R.

Qualora si verifici il caso sopra esposto di ritardi nei pagamenti delle rimesse da effettuare alla Società "CINO SPORT SRL", la stessa si riserva la possibilità di poter continuare ad accudire i cani custoditi presso il canile, comunicandolo all'Ente per iscritto a mezzo PEC, ma in tale ipotesi conseguirà per legge l'obbligo a carico del Comune di corrispondere, alla Società medesima, gli interessi legali sulle somme dovute e corrisposte in ritardo; nel caso in cui i cani non saranno ritirati entro il termine fissato dei 60 giorni, la Società "CINO SPORT SRL" potrà consegnarli presso la casa municipale del Comune di SAN BENEDETTO ULLANO.

Ad ogni buon fine la Società "CINO SPORT SRL" per ciò che concerne i tempi di pagamento, fissati entro e non oltre i 30 giorni dalla scadenza contrattuale a carico della P.A. ed Enti Locali, rimanda l'esatto adempimento a quanto prevede la Direttiva UE 2011/7, recepita in Italia dal decreto legislativo n. 192 del 09/11/2012 – G.U. n. 267 del 15/11/2012, per l'ambito di applicazione tra P.A. e impresa. Si specifica che il ricorso a tale Direttiva comunitaria, recepita in Italia, si applica sui contratti stipulati a far data dal 1° gennaio 2013.

Art. 18

Le parti dichiarano che la presente convenzione ha valore fra loro a tutti gli effetti di legge e sarà registrata a cura della parte che intende avvalersene, con spese a carico della parte inadempiente.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente.

Data della stipula __/__/2021

Letto, confermato e sottoscritto:

Per la CINO SPORT SRL
Il Legale Rappresentante

Per il COMUNE di SAN BENEDETTO ULLANO
Il Responsabile del Servizio

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D.lgs n. 101/2008 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati in sigla RGPD (o GDPR in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy, si informa che Le Parti:

- tratteranno esclusivamente i dati necessari all'espletamento della presente convenzione e si obbligano ad osservare gli adempimenti da essa derivanti;
- manterranno riservati i dati e le informazioni, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, e si obbligano altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di SAN BENEDETTO ULLANO c.f. e p.iva nella persona del Sig. nella sua qualità di del Comune medesimo.

Responsabili del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati, per conto del Comune di SAN BENEDETTO ULLANO, unicamente per i trattamenti e le finalità direttamente connesse alla presente Convenzione è la società "Cino Sport S.r.l.", Partita Iva 03721990780 per il tramite del suo legale rappresentante Sig. Bruno Arturo, nato ad Aiello Calabro (CS) il 20 gennaio 1953.

Finalità

Il trattamento dei dati personali forniti direttamente dalle Parti è effettuato unicamente per la gestione e l'espletamento della presente Convenzione, per gli adempimenti di natura pre-contrattuale, contrattuale, di natura fiscale, nonché gli altri obblighi di legge prevista dalla normativa vigente.

Modalità di trattamento

Il trattamento è effettuato anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali connesse alla presente Convenzione.

Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi preclude la possibilità di dar corso alle procedure di cui alla presente Convenzione, nonché a tutte le altre attività connesse al perseguimento delle finalità.

Comunicazione, diffusione e soggetti che possono conoscere i dati

I dati di cui alla presente Convenzione non sono oggetto di diffusione ma possono essere comunicati a terzi in applicazione delle disposizioni di legge in materia di anagrafe canina, di igiene, di sanità animale e di prevenzione veterinaria. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura designate come incaricati del trattamento e possono essere conosciuti, in qualità di Responsabili del trattamento, dalle Parti, nonché da soggetti Terzi (es. dalle associazioni animaliste), con riferimento alle attività riguardanti la gestione dei rapporti con gli adottandi a distanza. I dati non verranno trasferiti all'estero.

Diritti dell'interessato

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 e ss. Del Regolamento UE, in particolare il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tempi di conservazione dei dati:

I tempi di conservazione dei dati seguiranno la normativa vigente in materia di conservazione dei documenti.

Reclamo al Garante

Chi ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 – Roma

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Data 27/01/2021

F.to

Rag. Gino Santoro

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

F.to

Rag. Gino Santoro

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data 27/01/2021

F.to

Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

Il Sindaco

F.to

Avv. Rosaria Amalia Capparelli

Della suesata deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. il e per quindici giorni consecutivi.

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 10 FEB. 2021

Prot. n° 515

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

La suesata deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

☐ è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Goffredo

[Handwritten signature of Daniela Goffredo]